

Esg, controlli mutuati dall'informativa finanziaria

Circolare Assonime

La CsrD impone alle imprese di creare o rafforzare i sistemi interni di controllo

Al revisore di sostenibilità la verifica della conformità della rendicontazione

Enzo Rocca

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 125/2024, un numero maggiore di imprese italiane saranno tenute a conformarsi a stringenti standard di sostenibilità; un cambiamento normativo che promette di rivoluzionare la gestione aziendale e i sistemi di controllo. La circolare 21, pubblicata da Assonime, evidenzia come le nuove regole, che derivano dalla direttiva europea Corporate sustainability reporting directive (CsrD), imporranno alle imprese obbligate alla nuova rendicontazione di creare o rafforzare i sistemi interni di controllo per garantire la qualità delle informazioni di sostenibilità e, in molti casi, di rivedere la struttura aziendale per includere competenze specifiche sui temi Esg (ambientali, sociali e di governance). Una sfida complessa per tutte le imprese, in particolare per quelle di minori dimensioni e a quelle in prima adozione.

La nuova disciplina, che include l'adozione degli European sustainability reporting standards (Esrs), assegna alle informazioni di sostenibilità la stessa rilevanza di quelle finanziarie. Di conseguenza, le imprese sono chiamate a rivedere la propria organizzazione interna, adottando strutture in grado di supportare un reporting accurato e regolare in tema di sostenibilità.

L'adeguamento organizzativo potrebbe richiedere l'istituzione di nuove figure professionali o la creazione di team dedicati alla raccolta e gestione dei dati Esg. Questo può significare un aumento di costi. La creazione di processi standardizzati, la formazione del personale e l'eventuale implementazione di tecnologie per la raccolta e l'elaborazione dei dati diventa essenziale per garantire una rendicontazione in linea con gli standard europei.

Assume un ruolo centrale anche l'implementazione di un sistema di controllo interno robusto per garantire la completezza e l'adeguatezza dei dati riportati, riducendo il rischio di errori e incongruenze. Controlli che dovranno essere simili a quelli per l'informativa finanziaria. I sistemi di controllo dovrebbero includere processi di verifica della qualità dei dati Esg che devono coprire sia le informazioni relative all'azienda sia quelle sulla catena del valore. I principali ostacoli alla predisposizione di questi nuovi processi sono il reperimento e la mappatura dei dati, specialmente quando si tratta di informazioni sulla catena del valore. Questo richiede la ricerca di un bilanciamento tra granularità e costo dei dati raccolti, in quanto un eccessivo dettaglio può essere particolarmente oneroso.

Poiché la rendicontazione di sostenibilità deve essere parte integrante della relazione di gestione, il processo di preparazione e gli organi coinvolti nella sua preparazione e pubblicazione seguono le stesse procedure previste per la relazione di gestione. Il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo interno dovrebbe pertanto assumere un ruolo attivo nella supervisione delle pratiche di sostenibilità; una misura che richiede anche ai componenti degli organi aziendali di approfondire la propria conoscenza in materia Esg.

L'adozione da parte dell'organo amministrativo di procedure per la re-

dazione della rendicontazione di sostenibilità sono rilevanti nella disciplina sanzionatorie e rappresentano un elemento di cui la Consob deve tener conto nel determinare il tipo e l'ammontare della sanzione pecuniaria. Tuttavia, secondo l'Assonime, ciò non implica un obbligo per l'organo amministrativo di adottare tali procedure.

Con riferimento all'organo di controllo, la questione principale riguarda l'ambito di vigilanza. Assonime osserva che, dato che il Dlgs 125/2024 utilizza una formulazione analoga a quella del Dlgs 254/2016 sulla dichiarazione non finanziaria, si possono applicare le stesse soluzioni interpretative già adottate in quel contesto. In particolare, circa la questione del raccordo tra le funzioni dell'organo di controllo e quelle del revisore di sostenibilità, l'associazione sottolinea che spetta a quest'ultimo la verifica puntuale della conformità della rendicontazione di sostenibilità con le norme di riferimento e agli standard Esrs. Il collegio sindacale è invece chiamato a svolgere un ruolo di vigilanza sull'adeguatezza delle procedure, dei processi e delle strutture che presiedono alla produzione del rendiconto, nonché alla verifica del rispetto delle norme in materia e all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina. Nella relazione gli organi di controllo devono riferire anche sull'attività di vigilanza svolta relativamente alla produzione delle informazioni di sostenibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

